

# UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Via Provinciale n°10 – 10039 Val di Chy – Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

**n°. 21 del 28/12/2023**

**Oggetto:** RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE DETENUTE DALL'UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA AL 31 DICEMBRE 2022, NELLE SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 18 AGOSTO 2016 N. 175.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore 18:00 nella sala Consiliare dell'Unione, convocato dal Presidente dell'Unione, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio dell'Unione, in seduta chiusa al pubblico di **Prima convocazione** nelle persone dei signori:

| Cognome Nome                     | Pr.      | As.      | Cognome Nome | Pr.      | As.      |
|----------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| <b>GEDDA Michele</b>             | <b>X</b> |          |              |          |          |
| <b>ROCCA Giuseppe</b>            | <b>X</b> |          |              |          |          |
| <b>GAIDO Giuseppe</b>            | <b>X</b> |          |              |          |          |
| <b>MESCHINELLI Moreno</b>        |          | <b>X</b> |              |          |          |
| <b>VIGNA Sergio Pier Antonio</b> |          | <b>X</b> |              |          |          |
| <b>ENRICO Andrea</b>             |          | <b>X</b> |              |          |          |
| <b>FAVERO GAMETRO Gian Luca</b>  |          | <b>X</b> |              |          |          |
| <b>MINELLONO Remo</b>            | <b>X</b> |          |              |          |          |
| <b>MABRITTO Mauro</b>            | <b>X</b> |          |              |          |          |
|                                  |          |          |              |          |          |
|                                  |          |          |              |          |          |
|                                  |          |          |              |          |          |
| <b>Totale</b>                    |          |          |              | <b>5</b> | <b>4</b> |

Assiste alla seduta il Vice Segretario dell'Unione Sig. **DALLAN dott. Paolo**.

Il Presidente dell'Unione Sig. **GEDDA Michele**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, assumendone la presidenza ed invita i convenuti a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno n° 6.

**RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE DETENUTE DALL'UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA AL 31 DICEMBRE 2022, NELLE SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 18 AGOSTO 2016 N. 175.**

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

RICHIAMATO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in tali società.
- nei limiti dell'art. 4 comma 1 il Comune, può costituire e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- entro il 31 dicembre 2023 occorre procedere alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2022 individuando quelle che, eventualmente, debbono essere dismesse;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni previste dall'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie, di cui all'art. 4; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente (2018-2020), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: a) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3 bis, decreto legge n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dell'ambito territoriale del comune di Sordevolo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.; b) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Unione:

- n. 24 del 28 dicembre 2021 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “*Ricognizione ordinaria delle partecipate detenute dall'unione di comuni montani Valchiusella nelle società ai sensi dell'art 20 del d. lgs. 18 agosto 2016 n.175 al 31.12.2021.*”;
- n. 14 del 28 dicembre 2022 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “*Ricognizione ordinaria delle partecipate detenute dall'unione di comuni montani Valchiusella nelle società ai sensi dell'art 20 del d. lgs. 18 agosto 2016 n.175 al 31.12.2021.*”

RICHIAMATE le Linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti aventi ad oggetto “*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 d.lgs. n. 175/2016*”;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

DATO ATTO che la Struttura del Dipartimento del Tesoro di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, d'intesa con la Corte dei Conti, ha reso pubbliche le **Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche**, che contengono, tra l'altro, **uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni**, detenute al 31 dicembre 2022, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016, già richiamato nonché le schede di rilevazione per: a) il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2022; b) il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2022; c) la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022; d) la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato;

CONSIDERATO che le disposizioni del d.lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 d.lgs. 175/2016;

CONSIDERATO che le società *in house*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 175/2016, a

condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 110/2022/SRCPIE/PRSE che ha invitato tutte le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nella Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. a inserire tale società e le sue partecipate nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 d.lgs. 175/2016;

ATTESO che dalla ricognizione ordinaria – istruita dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione di Comuni montani Valchiusella – emerge che l'Unione al 31 dicembre 2022 deteneva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

| DENOMINAZIONE SOCIETÀ             | QUOTA             |
|-----------------------------------|-------------------|
| Asmel Consortile Soc. Cons. A R.L | 0,0064813739612 % |

DATO ATTO che non risultano partecipazioni indirette.

DATO ATTO che non risultano rappresentanti dell'Unione di comuni montani Valchiusella presso la succitata società;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle altre società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle altre società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO opportuno e necessario, per quanto sopra esposto, procedere all'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni possedute, in cui si preveda il mantenimento delle sopraelencate partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che:

- il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;
- secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l'organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell'art.239 del D.Lgs. 267/200;
- nel merito della sottostante proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito: con n. 5 voti favorevoli, su n. 5 presenti, n. 5 votanti,

VISTO l'esito della votazione;

## DELIBERA

1. DI APPROVARE quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
2. DI APPROVARE la “revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall’Unione alla data del 31 dicembre 2022”, così come risultante nell'allegato A), e il “censimento delle partecipazioni pubbliche” come risultante nell'allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
3. DI MANTENERE, senza alcun intervento di razionalizzazione, le partecipazioni nella seguente società:

| DENOMINAZIONE SOCIETÀ             | QUOTA             |
|-----------------------------------|-------------------|
| Asmel Consortile Soc. Cons. A R.L | 0,0064813739612 % |

4. DI APPROVARE la “revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall’Unione alla data del 31 dicembre 2022”, così come risultante nell'allegato A), il “censimento delle partecipazioni pubbliche” come risultante nell'allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla società partecipata;
6. DI COMUNICARE alla Struttura di monitoraggio dell’esito della razionalizzazione periodica, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, l’esito della Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato nell’articolo 21 del Decreto correttivo.
6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’articolo 24, commi 1 e 3, T.U.S.P. e dall’articolo 21 del decreto correttivo.
7. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa/Finanziaria ogni provvedimento attuativo e conseguente alla presente deliberazione rientrante nelle proprie competenze gestionali.

Successivamente,

### IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito in considerazione della necessità di dare attuazione alla presente deliberazione in tempi brevissimi e, comunque, incompatibili con quelli ordinari di esecutività della deliberazione previa pubblicazione della stessa ai sensi dell’art. 134, comma 3, d.lgs. 267/00;

VISTO l’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”*;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito: con n. 5 voti favorevoli, su n. 5 presenti, n. 5 votanti,

VISTO l'esito della votazione;

**DELIBERA**

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Del che è redatto il presente verbale che, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto

Il Presidente  
F.to GEDDA Michele

Il Vicesegretario dell'Unione  
F.to DALLAN dott. Paolo

---

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. n° 267/2000 e s.m.i.

Il Vicesegretario dell'Unione  
F.to DALLAN dott. Paolo

---

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. n° 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Contabile  
F.to DALLAN dott. Paolo

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

☐ viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale dell'Unione, indirizzo internet – [www.unionevalchiusella.it](http://www.unionevalchiusella.it) – accessibile al pubblico (art. 32 – comma 1 – della legge 18/06/2009 n. 69) il giorno 08/01/2024 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000 s.m.i.);  
Reg. Albo Pretorio N.

Il Vicesegretario dell'Unione  
F.to DALLAN dott. Paolo

---

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Val di Chy, lì 08/01/2024

Il Vicesegretario dell'Unione  
F.to DALLAN dott. Paolo

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

☐ è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_  
☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000)  
☐ ha acquistato efficacia il giorno \_\_\_\_\_, avendo il Consiglio dell'Unione confermato l'atto con deliberazione n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ (art. 42, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);  
☐ E' stata pubblicata all'Albo Pretorio digitale dell'Unione, indirizzo internet – [www.unionevalchiusella.it](http://www.unionevalchiusella.it) – accessibile al pubblico (art. 32 – comma 1 – della legge 18/06/2009 n. 69), come prescritto dall'art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 08/01/2024 al 23/01/2024 n° \_\_\_\_\_ ;

Val di Chy, lì 08/01/2024

Il Vicesegretario dell'Unione  
F.to DALLAN dott. Paolo